

ALLEGATO 5

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE 5
Altri reati

La presente Parte Speciale si riferisce alle residue fattispecie criminose contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 le quali non rientrano nelle categorie dei reati innanzi indicati ed alle quali sono dedicate le precedenti parti speciali.

Trattasi in particolare dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001), dei reati contro la personalità individuale (art. 25 quiquies del D.Lgs. 231/2001), dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art.25 quater del D.Lgs. 231/2001) e dei reati transnazionali contemplati nell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n.146, art. 10 (associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio ex art. 648 bis c.p., impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648 ter c.p.) reati concernenti il traffico di immigrati, quali il procurato ingresso illegale di immigrati nello Stato, reati concernenti intralcio alla giustizia.

La predette fattispecie di reato risultano essere solo astrattamente ipotizzabili in capo a Comense Beni Stabili e la cui commissione risulta essere difficilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio della Società.

1. REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO.

Al fine di comprendere gli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato contro la fede pubblica previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una elencazione dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili a Comense Beni Stabili è collegato il regime di responsabilità a carico di quest'ultima.

I reati di seguito indicati sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-bis del D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001 n. 409.

A. TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 453 del Codice Penale – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*
- *Art. 454 del Codice Penale – Alterazione di monete*
- *Art. 455 del Codice Penale – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*
- *Art. 457 del Codice Penale – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*
- *Art. 459 del Codice Penale – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*

- *Art. 460 del Codice Penale – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*
- *Art. 461 del Codice Penale – Fabbricazione e detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*
- *Art. 464 del Codice Penale – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*

B. AREE A RISCHIO

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-*bis* del D.Lgs. 231/01.

L'attività sensibile identificata consiste nella gestione della cassa contanti.

Tale gestione è rappresentata dell'attività relativa alla gestione delle casse contanti, in particolare, con riferimento all'espletamento delle operazioni amministrative interne (pagamenti delle missioni al personale, delle competenze relative al personale).

C. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Il sistema dei controlli applicabili alle attività sensibili in relazione ai reati di falso in monete è stato attuato attraverso l'implementazione di apposita procedura, attraverso la quale sono stati disciplinati i seguenti aspetti:

- ruoli e responsabilità;
- regolamentazione di cassa;
- tracciabilità delle operazioni;
- segregazione dei compiti;
- monitoraggio della gestione della cassa;
- procure e deleghe.

2. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE.

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinqüies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

A. TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 600 del Codice Penale – Riduzione o mantenimento in schiavitù*
- *Art. 600 bis del Codice Penale – Prostituzione minorile*
- *Art. 600 ter del Codice Penale – Pornografia minorile*
- *Art. 600 quater del Codice Penale – Detenzione di materiale pornografico*
- *Art. 600 quinquies del Codice Penale – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*
- *Art. 601 del Codice Penale – Tratta di persone*
- *Art. 602 del Codice Penale – Acquisto ed alienazione di schiavi.*

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va specificato che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che, consapevolmente, agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte della Società con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

B. AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Società;
2. in astratto, conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

C. DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

L'obiettivo della presente Parte Speciale consiste nel far sì che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale.

3. REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 *quater* al D.Lgs. 231/2001.

A. TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 270 del Codice Penale – Associazioni sovversive*
- *Art. 270 bis del Codice Penale – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico*
- *Art. 270 ter del Codice Penale – Assistenza agli associati*
- *Art. 270 quater del Codice Penale – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale*
- *Art. 270 quinquies del Codice Penale – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*
- *Art. 270 sexies del Codice Penale – Condotte con finalità di terrorismo*
- *Art. 280 del Codice Penale – Attentato con finalità terroristiche o di eversione*
- *Art. 289 bis del Codice Penale – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*
- *Art. 302 del Codice Penale – Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato*
- *Artt. 304 e 305 del Codice Penale – Cospirazione politica mediante accordi e cospirazione politica mediante associazione*
- *Artt. 306 e 307 del Codice Penale – Banda armata, formazione e partecipazione di cospirazione o di banda armata*

Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali.

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, devono essere presi in esame, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, anche i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che, il reato stesso, sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, possa divenire, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità della società.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli, ovvero sapendo gli stessi saranno destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Affinchè un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non risulti necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto.

Commette altresì un reato chiunque:

1. prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
2. organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
3. contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- a) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato;
- b) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, affinché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antiggiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile.

Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale.

In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

La previsione del rischio di verifica dell'evento, nonché la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa, devono comunque desumersi da elementi univoci ed obiettivi.

A. AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risulterebbero essere le operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati dall'OdV e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni;
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Tuttavia, dal momento che Comense Beni Stabili svolge la propria attività nel territorio italiano e con soggetti italiani, non si ritiene che sussista allo stato attuale rischio di verifica delle condotte illecite previste nella presente Parte Speciale.

4. REATI TRANSNAZIONALI.

La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal Legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita:
 - sia commessa in più di uno Stato; ovvero
 - sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
 - sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero
 - sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

A. TIPOLOGIA DI REATI

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- *Art. 416 del Codice Penale – Associazione a delinquere*
- *Art. 416 bis del Codice Penale – Associazione a delinquere di tipo mafioso*
- *Art. 291 quater del DPR n. 43/1973 – Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*
- *Art. 74 del DPR n. 309/1990 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*
- *Art. 648 bis del Codice Penale- Riciclaggio*
- *Art 648 ter del Codice Penale – Illecito impiego di capitali*
- *Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, del D.Lgs. 286/1998 – Traffico di immigrati*
- *Artt.377 e 378 del Codice Penale - intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale*

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento della propria attività svolta gli Amministratori, i Sindaci, i soggetti che operano per la Società di Revisione (qualora presente in azienda), i Dirigenti ed i Dipendenti devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E' inoltre necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico della società;
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Comense Beni Stabili siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza estera;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
- che si eviti qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

5. REATI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex d.lg. 231/2001 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

La corresponsabilizzazione dell'ente per questi tipi di reato era da tempo auspicata da molti commentatori, posto che si tratta di reati spesso commessi all'interno di aziende al fine di procurare un interesse o un vantaggio all'azienda stessa.

Il nuovo articolo 25 novies, prevedendo la commissione di tali reati all'interno della società, al fine di procurare un interesse o un vantaggio all'azienda stessa, dispone, a carico dell'ente, le sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 500 quote e sanzioni interdittive per la durata massima di un anno.

A. TIPOLGIA DI REATI

➤ *Art. 171, 1 comma, lett. A bis) e comma 3 L.633/1941*

Il presente articolo punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.

In questa norma ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete. L'inserimento del delitto nel D. Lgs. 231/2001 risponde quindi ad una visione politica di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.

Il delitto di cui al comma 3 punisce le condotte sopra menzionate ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

In quest'ultima fattispecie, di danno, il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

➤ *Art. 171 bis L.633/1941*

La disposizione, introdotta dal D.Lgs. n. 489/1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE, ha segnato l'ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del software.

Da notare, ad ogni modo, che la disposizione non contiene alcuna definizione del proprio oggetto di tutela: il software.

Per ricostruirne l'esatta portata risulta essere necessario il riferimento alle disposizioni civilistiche contenute nella medesima legge.

In particolare, l'art. 2 della legge sul diritto d'autore tutela *i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore* mentre esclude dalla tutela *le idee ed i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce*.

L'articolo è composto in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, mentre il secondo, inserito dal D.Lgs. n.169/99, tutela invece le banche dati.

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio.

Ad oggi, quindi, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto.

A restringere l'ambito di applicabilità della norma opera il riferimento all'abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo implica che il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia.

La seconda tematica del comma consiste nell'elenco delle condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati"; sono tutte condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, nell'ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all'anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte ora esaminate sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

Con la novella del 2000 il legislatore, nel sostituire il fine di profitto a quello di lucro, ha inteso ampliare l'ambito di applicazione della norma, per ricomprendervi anche quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico.

Pertanto, la riforma dell'elemento soggettivo avrà forti ricadute sull'eventuale punibilità dell'ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora, all'interno di una struttura, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

Nel secondo comma dell'articolo 171bis ad essere tutelate sono, invece, le banche dati; per esse intendendosi, ripordandosi all'art. 2 della stessa legge, le *raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.*

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In adozione ai principi contenuti e divulgati nel Codice Etico, nonché nella parte generale del presente Modello per tutti i soggetti è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente sezione;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.